
COMMENTARI IPSOA

CODICE PENALE COMMENTATO

fondato da
Emilio Dolcini e Giorgio Marinucci

diretto da
Emilio Dolcini e Gian Luigi Gatta

Le modifiche introdotte
dalla Riforma Cartabia

a cura di Gian Luigi Gatta

V Edizione



Wolters Kluwer

Art. 159. Sospensione del corso della prescrizione ^{(1) (2)}

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] ⁽³⁾;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] ⁽³⁾

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale ⁽⁴⁾⁽⁵⁾;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria ⁽⁶⁾.

[Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna ^{(7) (12)}.]

[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale ^{(8) (9)}.]

[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ^{(8) (9)}.]

[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. ⁽¹⁰⁾]

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione [c.p. 161].

**[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-
quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della
prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo
comma dell'articolo 161 del presente codice ⁽¹¹⁾⁽¹²⁾.]**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 10 della stessa legge così dispone: «Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. 3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.». Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 251 del 2005 - nel quale l'art. 1, L. 5 ottobre 1991, n. 320 aveva aggiunto un comma dopo il primo e un periodo nell'ultimo e l'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 332 aveva inserito nel primo comma le parole «o dei termini di custodia cautelare» - era il seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.». Recentemente la Corte costituzionale, con sentenza 11-17 ottobre 1985, n. 228 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1985, n. 256-bis), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del primo comma, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 114 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Prima serie speciale) aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del primo comma in riferimento all'art. 3 Cost.

(2) Vedi, anche, l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte Costituzionale, l'art. 16, L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell'ordine pubblico e l'art. 1, L. 20 giugno 2003, n. 140, in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: « 1) autorizzazione a procedere;»

(3) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 11, lettera a), n. 1), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2) deferimento della questione ad altro giudizio;»

(4) Numero aggiunto dall'art. 12, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio-25 marzo 2015, n. 45 (Gazz. Uff. 1° aprile 2015, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

In precedenza, la stessa Corte, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 23 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

(6) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera a), n. 2), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera b), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, legge n. 103/2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 3/2019 era il seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.».

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera b), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.

(9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.

(10) Comma abrogato dall'art. 1, comma 11, lettera c), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.

(11) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118.

(12) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021.

SOMMARIO: I Premessa. La prescrizione del reato dopo la riforma Cartabia - II. Abrogazione del secondo comma dell'art. 159 - III. Abrogazione del quarto comma dell'art. 159 - IV. Profili di diritto intertemporale

I. Premessa. La prescrizione del reato dopo la riforma Cartabia

1

La disciplina della prescrizione del reato - già oggetto delle riforme del 2005 (legge ex Cirielli), del 2017 (legge Orlando) e del 2019 (legge Bonafede) - è stata da ultimo modificata dalla **legge Cartabia (l. 27.9.2021, n. 134**, recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).

2

Viene anzitutto **confermata la scelta di fondo**, compiuta con la legge n. 3/2019 (legge Bonafede), di **bloccare il corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado**, sia essa di condanna o di assoluzione.

3

La principale innovazione è rappresentata dall'introduzione nel codice di procedura penale di **una nuova causa di improcedibilità dell'azione penale, destinata a operare nei giudizi di appello e di legittimità**. Il nuovo **art. 344-bis c.p.p.** stabilisce infatti che la mancata definizione del giudizio di **appello** entro il termine di **due anni**, e del giudizio di **cassazione** entro il termine di **un anno** - cioè entro i termini di ragionevole durata del processo previsti, per quei gradi di giudizio, dalla legge Pinto (art. 2, c. 2-bis, l. 24.3.2001, n. 89) - “costituisce causa di **improcedibilità dell'azione penale**”. Un'articolata disciplina contempla la possibilità di prorogare i termini predetti e regola il regime intertemporale, prevedendo termini più lunghi in un periodo transitorio.

4

La riforma Cartabia ha così posto **rimedio al rischio di processi a tempo indefinito, nei giudizi di appello e di legittimità**, conseguente alla scelta della riforma Bonafede di escludere in quei giudizi la prescrizione del reato. Il rimedio è rappresentato ora, sul terreno processuale, dall'improcedibilità dell'azione penale in caso di superamento di termini di durata massima dei relativi giudizi.

5

Pur confermando la scelta di fondo della riforma Bonafede di limitare l'operatività della prescrizione del reato alle fasi antecedenti la conclusione

del giudizio di primo grado, la l. n. 134/2021 interviene nondimeno sul codice penale per apportare alcuni correttivi alla disciplina in materia. Vengono modificati gli artt. 159 e 160, e viene introdotto un nuovo art. 161-bis. In particolare, quanto all'articolo 159, l'art. 2, c. 1, lett. a), l. n. 134/2021 interviene sulla disciplina della **sospensione del corso della prescrizione del reato** abrogando il secondo e il quarto comma.

II. Abrogazione del secondo comma dell'art. 159

6

Con l'**abrogazione del secondo comma** viene rimossa la principale previsione introdotta dalla riforma Bonafede, che aveva 'bloccato' la prescrizione del reato, dopo il primo grado di giudizio, intervenendo proprio sulla disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Questo, secondo l'abrogato art. 159, c. 2, rimaneva infatti "sospeso dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna". La riforma Cartabia ora abroga questa previsione e, contestualmente, introduce nel codice penale, a chiusura della disciplina della prescrizione del reato, **un nuovo art. 161-bis (Cessazione del corso della prescrizione): "il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado"**. L'abrogazione dell'art. 159, c. 2 va dunque letta assieme all'introduzione del nuovo art. 161-bis, con il quale il legislatore ha compiuto, sul piano sistematico, un'operazione di pulizia concettuale. Come è stato da più parti rilevato in dottrina, infatti, la sospensione (vera e propria) implica per definizione la possibilità di una ripresa del corso della prescrizione, che la legge Bonafede invece escludeva. Di qui la scelta della l. n. 134/2021 di individuare nella sentenza di primo grado il *dies ad quem* della prescrizione del reato, e non più un'impropria causa sospensiva. Al di là della diversa qualificazione formale, la sentenza di primo grado continuerà peraltro a produrre il medesimo effetto, sostanziale, di bloccare il corso della prescrizione del reato, impedendo che la causa estintiva si verifichi nei giudizi di appello e di legittimità. Da notare, piuttosto, che l'art. 161-bis si riferisce solo alla sentenza di primo grado e non anche al decreto di condanna, come faceva l'abrogato art. 159, c. 2. Ne consegue che il decreto di condanna non ha più l'effetto di bloccare per sempre il corso della prescrizione del reato. Esso infatti torna ad essere annoverato - come già prima della riforma del 2019 - tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione (art. 160, c. 1), che fanno sì che essa cominci nuovamente a decorrere, comportando un prolungamento del termine (art. 161, c. 2).

III. Abrogazione del quarto comma dell'art. 159

7

La legge n. 134/2021 abroga il **quarto comma dell'art. 159**, che disciplinava **la sospensione della prescrizione del reato nell'ipotesi di sospensione del processo per assenza dell'imputato (art. 420-quater c.p.p.,** inserito dalla l. 28.4.2014, n. 67), prevedendo un limite massimo alla durata della sospensione (non poteva superare i termini previsti dall'art. 161, c. 2). L'abrogazione dell'art. 159, c. 4 si spiega in ragione della **necessità di coordinare la disciplina della prescrizione del reato con la nuova disciplina del processo in assenza**, che dovrà essere attuata dal Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della l. n. 124/2021, sulla base del criterio di delega di cui all'art.1, c. 7 della stessa l. n. 134/2021. La legge delega prevede a tal proposito che nel giudizio di primo grado non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'art. 157.

IV. Profili di diritto intertemporale

8

Quanto ai **profili di diritto intertemporale**, in assenza di una disciplina transitoria opera la regola generale di cui all'art. 2 c.p., sulla premessa che - secondo quanto è pacifico nella giurisprudenza costituzionale - la disciplina della prescrizione del reato ha natura sostanziale, anche per quel che riguarda il profilo della sospensione del suo corso. **Le modifiche normative apportate dalla riforma hanno effetto retroattivo solo se e in quanto risultino in concreto più favorevoli.** È il caso del ripristino del decreto di condanna quale atto interruttivo del corso della prescrizione, che pertanto non viene più bloccata dal decreto penale stesso (cfr. *sub* art. 160). L'abrogazione della norma (art. 159, c. 4) che prevede un limite massimo alla sospensione della prescrizione, in caso di processo *in absentia*, comporta invece un effetto sfavorevole e non può avere effetto retroattivo. Per i restanti profili, la nuova disciplina non ha carattere sostanzialmente innovativo: né nella parte in cui qualifica propriamente la sentenza di primo grado quale causa di cessazione (anziché di sospensione) del corso della prescrizione; né nella parte in cui (cfr. *sub* art. 161-bis) stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere nuovamente in caso di regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore.

Art. 160. Interruzione del corso della prescrizione

[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] ⁽¹⁾.]

Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna ⁽²⁾.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale [disp. att. c.p. 41] ^{(3) (4) (5)}.

(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.

(2) Comma sostituito dall'art. 239, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, di attuazione e coordinamento del c.p.p., e modificato dall'art. 1, comma 12, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019, e dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 134/2021 era il seguente: «Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge

n. 3/2019 era il seguente: «Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 103/2017 era il seguente: «Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.».

(3) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 10 della stessa legge così dispone: «Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. 3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.». La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio-1 agosto 2008, n. 324 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all'art. 3 Cost.; c) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, Cost.; d) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. e in riferimento all'art. 3 Cost.; e) non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all'art. 79 Cost.; f) non fondata la questione di legittimità dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all'art. 3 Cost.; g) non fondata la questione di legittimità dell'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 18 aprile -5 luglio 2018, n. 143 (Gazz. Uff. 11 luglio 2018, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla

legge 1 ottobre 2012, n. 172, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 251 del 2005 era il seguente: «La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la metà.».

(4) Vedi l'art. 16, L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell'ordine pubblico e l'art. 61, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 9-21 novembre 1973, n. 155 (Gazz. Uff. 28 novembre 1973, n. 307), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.

1

L'art. 2, c. 1, lett. b), l. n. 134/2021 modifica il primo comma dell'art. 160 prevedendo che le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» siano sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna». La novità consiste nella **(re)introduzione del decreto di condanna nel catalogo degli atti interruttivi** del corso della prescrizione. Prima della l. n. 3/2019 il decreto di condanna rilevava quale atto interruttivo. Perse tale qualifica con la riforma Bonafede, che aveva impropriamente inquadrato il decreto di condanna, assieme alla sentenza di primo grado, tra le cause sospensive del corso della prescrizione (art. 159, co. 1). **La riforma Cartabia restituisce oggi al decreto penale la qualifica di atto interruttivo, limitando alla sola sentenza di primo grado l'effetto di determinare la cessazione definitiva del corso della prescrizione (cfr. art. 161-bis).** Modificando la scelta compiuta dalla legge n. 3/2019, il legislatore del 2021 ha infatti ritenuto che solo la sentenza di primo grado, che presuppone un accertamento di fatti e responsabilità nel contraddittorio delle parti, possa determinare la cessazione del corso della prescrizione del reato, cioè lo scorrere del 'tempo dell'oblio'. Il decreto di condanna, per contro, torna a rilevare come mero atto interruttivo.

2

Per i profili di diritto intertemporale, v. *supra*, *sub* art. 159.

Art. 161-bis. Cessazione del corso della prescrizione ⁽¹⁾

Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021.

1

L'articolo, inserito dall'art. 2, c. 1, lett. c), l. n. 134/2021, chiude la disciplina della prescrizione del reato individuando nella data della **pronuncia della sentenza di primo grado il *dies ad quem*** del relativo corso. La disposizione conferma da un lato la scelta, operata con la riforma del 2019, di bloccare il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado; dall'altro lato, inquadra propriamente la sentenza di primo grado quale causa di cessazione finale del corso della prescrizione, rimediando all'impropria qualificazione quale causa sospensiva (v. *supra sub* art. 159). Accanto alle cause sospensive e agli atti interruttivi, pertanto, la legge contempla pertanto oggi una causa di cessazione del corso della prescrizione, prima del termine finale, rappresentata per l'appunto dalla pronuncia (non dal deposito, si noti) della sentenza di primo grado.

2

Il legislatore ha contemplato espressamente (art. 161-bis c.p., secondo periodo) **l'ipotesi dell'annullamento della sentenza di primo grado con regressione del procedimento** al primo grado o ad una fase anteriore (le indagini, come avviene in caso di annullamento per incompetenza per materia o per territorio). In questo caso **“la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento”**. La regola è coerente con la scelta di fondo di prevedere che la prescrizione corra nel primo grado di giudizio e nelle fasi anteriori. Se la sentenza di primo grado viene annullata, la causa di cessazione del corso della prescrizione è *tamquam non esset* e la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.

3

La formula legislativa (**“riprende il suo corso”**) è la stessa utilizzata dall'art. 159, c. 3. per l'ipotesi di cessazione di una causa sospensiva: ciò lascia intendere, come è ragionevole e come già oggi avviene, che la regressione del procedimento non comporta che la prescrizione, dal giorno dell'annullamento della sentenza di primo grado, cominci nuovamente (cioè da capo) a decorrere (formula utilizzata per gli atti interruttivi dall'art. 160, c. 2). In altri termini, la regressione del procedimento non azzerava il timer della prescrizione del reato, che riprende il suo corso dal punto in cui era cessato, al netto del prolungamento del termine per effetto di atti interruttivi. Detto ancora diversamente, **la data della pronuncia definitiva di annullamento della sentenza di primo grado individua il momento a partire dal quale il timer della prescrizione riprende a decorrere, dal punto in cui si era fermato:**

non il momento iniziale dal quale il timer, azzerato, riprende a decorrere.

4

Per i profili di diritto intertemporale v. *supra*, *sub* art. 159 c.p.

Art. 165. Obblighi del condannato ⁽¹⁾ ⁽²⁾

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza [c.p. 36] a titolo di riparazione del danno [c.p. 185, 186; c.p.p. 538]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna ⁽³⁾.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente ⁽⁴⁾.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 ⁽⁵⁾.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno ⁽⁶⁾.

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona

offesa ⁽⁹⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 128, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.), entrato in vigore dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163.

(2) Vedi l'art. 7, L. 29 maggio 1982, n. 304, per la difesa dell'ordinamento costituzionale, (terroristi pentiti).

(3) Comma così modificato dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»

(4) Comma così modificato dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.»

(5) Comma inserito dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(6) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019. Il testo precedente la modifica disposta dalla citata L. n. 3/2019 era il seguente: «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.»

(7) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 13, L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 134/2021 era il seguente: «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-ocies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si

occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.».

(8) Vedi, anche, l'art. 6, comma 2, L. 19 luglio 2019, n. 69.

(9) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019.

1

L'art. 2, c. 13, l. n. 134/2021 modifica la disciplina della **sospensione condizionale della pena** intervenendo sull'**art. 165, c. 5**. Tale disposizione, inserita con la c.d. legge sul **codice rosso** (l. 19.7.2019, n. 69) prevede, per una serie di delitti che implicano **violenza domestica o di genere**, il **carattere obbligatorio della subordinazione della sospensione condizionale della pena ad obblighi** e, in particolare, a quello della **partecipazione a specifici percorsi di recupero** presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di cui si tratta. La legge Cartabia amplia il catalogo dei reati in relazione ai quali, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata al predetto obbligo. L'ampliamento è operato in due direzioni. Da un lato, viene aggiunto al catalogo di cui all'art. 165, c. 5, il **tentato omicidio**. Dall'altro lato, viene esteso l'ambito di applicazione della disposizione alla condanna per tutti i reati da essa già contemplati, commessi in **forma tentata** (si tratta di: maltrattamento contro familiari o conviventi, violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, in alcune ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576 e 577).